

31988L0316

Direttiva 88/316/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

*Gazzetta ufficiale n. L 143 del 10/06/1988 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0089*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(88/316/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, dopo l'adozione della direttiva 75/106/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/10/CEE (4), è apparso necessario armonizzare completamente le gamme di quantità nominali per taluni liquidi contemplati da tale direttiva;

considerando che la direttiva 75/106/CEE non prevede disposizioni relative agli imballaggi né alla loro utilizzazione; che i problemi relativi al riciclo degli imballaggi per liquidi alimentari sono disciplinabili dalla direttiva 85/339/CEE (5); che è quindi opportuno abrogare l'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 75/106/CEE;

considerando che, ogniqualvolta sia possibile, è opportuno armonizzare completamente le gamme di prodotti in imballaggi preconfezionati, al fine di instaurare per tali prodotti un mercato trasparente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è modificato come segue:

1) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

« . . . ed è rinviato al 31 dicembre 1991 per i volumi di 0,375 litri e 0,75 litri relativamente ai prodotti elencati al punto 4. »;

2) il testo del paragrafo 3, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

b) Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati ai punti 1 a) e b) dell'allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1988 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I di detto allegato.

Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 2 a) dell'allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1990 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I dello stesso allegato. Quelli riportati al punto 4 dello stesso allegato possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1991 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I precisata »;

3) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

« d) Fatta salva la lettera b), in Irlanda e nel regno Unito possono essere commercializzati i prodotti elencati al punto 4 dell'allegato III che si presentano nel volume di 0,071 litri. »;

4) il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

1. Nell'allegato III, colonna I della direttiva 75/106/CEE sono aggiunti i volumi seguenti:

- al punto 1 d): « 3 - 5 »,

- al punto 2 a): « 4,5 - 6 - 9 »,

- al punto 4: « 0,35 - 0,70 - 1,125 (*) - 4,5 - 5 (*) - 10 (*) ».

La nota seguente è aggiunta a piè di pagina alla fine dell'allegato III.

« (*) Valori destinati esclusivamente all'uso professionale. »

2. Nell'allegato III, colonna II della direttiva 75/106/CEE al punto 4, colonna II sono soppressi i volumi « 0,35 e 0,70 ».

Articolo 3

All'articolo 1 della direttiva 75/106/CEE è aggiunto il comma seguente:

« Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati ai punti 2 a) e 4 dell'allegato III, destinati al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni oppure alla vendita nei "duty free shops". »

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 191 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.

(3) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 20.

(5) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.